

ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE "GIULIETTA E ROMEO" APS

VERBALE ASSEMBLEA DEL 15/10/2020

Il giorno 15/10/2020 alle ore 21,00 presso la sede operativa posta in Montecchio Maggiore Via Lombardi – 5, in prima convocazione si è riunita l'assemblea ordinaria dell'Associazione STORICO CULTURALE "GIULIETTA E ROMEO" APS, regolarmente convocata in data 30/09/2020 con il seguente ordine del giorno:

- Adozione nuovo statuto
- Modifica denominazione sociale

Alla convocazione via mail era stato allegato il testo dello statuto da adottare.

Sono presenti numero 45 soci in regola con quanto previsto dallo statuto, come da documentazione conservata in atti al fascicolo.

Il Presidente dell'Associazione Sig. Christian Volpiana assume la presidenza dell'assemblea e propone alla stessa assemblea che la Sig.ra Paola Dani svolga le funzione di segretario verbalizzante.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente inizia la riunione illustrando le motivazioni per cui è obbligatorio adottare un nuovo statuto, dando atto che il testo dello stesso si presume noto a tutti i soci che lo hanno ricevuto per posta elettronica.

Tale atto è conseguente ad un obbligo di legge, giusto quanto previsto dall'articolo 101 comma 2 del decreto legislativo 117/2017 così come modificato dall'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 105/2018, che dispone che le Associazioni di Promozione Sociale si adeguino alle disposizioni del suddetto decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore (3 agosto 2017), modificando i loro statuti "al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria".

Tale obbligo è in capo anche all'Associazione in quanto la stessa è iscritto nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e nel Registro Nazionale.

Anche la modifica della denominazione sociale è obbligatoria secondo quanto previsto dall'articolo 35 comma 5 del decreto legislativo 117/2017, che dispone che "la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS."

Terminata l'illustrazione da parte del Presidente dell'assemblea, nessun socio ha chiesto di intervenire.

Il Presidente dichiara aperte le votazioni, che si svolgeranno in modo palese, per alzata di mano.

Mette pertanto in votazione l'adozione del nuovo statuto, che viene approvata all'unanimità dei 45 soci presenti e votanti.

Mette poi in votazione l'adozione della nuova denominazione sociale, che viene approvata all'unanimità dei 45 soci presenti e votanti.

L'Assemblea, inoltre, dà mandato al suo Presidente, che può in merito incaricare un proprio delegato, di registrare il presente verbale al quale sarà allegato, come parte integrante, lo statuto approvato.

La suddetta registrazione, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 del Dlgs 117/2017, in quanto intervenuta allo scopo di adeguare lo statuto dell'Associazione a modifiche normative, è esente dall'imposta di registro. E' inoltre esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 dello stesso decreto.

Il Presidente informa che copia del suddetto atto, una volta registrato, sarà trasmesso al Comitato Provinciale AICS di Vicenza entro 30 giorni dalla data di registrazione per gli adempimenti previsti.

Alle ore 22,30 non avendo altri argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea ha avuto termine.

Montecchio Maggiore 15/10/2020

il Presidente dell'Assemblea

Ulpiano Privitera

il Segretario dell'Assemblea

Paolo Qui

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Vicenza
UFFICIO TERRELLA DI VICENZA
Reg.to il 20 OTT. 2020
al N° 3928 Priv. Serie 3^

IL FUNZIONARIO (*)
Amelia Scattolon
(*) Firma in delega del Direttore Provinciale

AS



ASSOCIAZIONE STORICO-CULTURALE "GIULIETTA E ROMEO" APS

STATUTO

Art. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominata: Associazione Storico-Culturale "Giulietta e Romeo" APS, che assume la forma giuridica di associazione, iscritta al Registro delle persone giuridiche presso la Regione Veneto, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

L'associazione ha sede legale in Via Roma, 6 nel comune di Montecchio Maggiore (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

(Statuto)

L'Associazione Storico-Culturale "Giulietta e Romeo" APS è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, e sarà considerato parte integrante del presente statuto.

Art. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5

(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di promozione e utilità sociale.

Le specifiche finalità dell'Associazione sono la promozione e la valorizzazione turistico-culturale dei beni storico-artistici di appartenenza degli Enti territoriali presenti nell'area del Comune di Montecchio Maggiore.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del Volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

organizzazione di manifestazioni ed altre forme di interesse culturale; per promozione turistica si intende altresì qualsiasi altra forma di valorizzazione della cultura locale e storico-locale.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio di Montecchio Maggiore (VI) e ovunque sia richiesta la sua partecipazione quindi anche in ambito provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

A tale scopo l'Associazione potrà organizzare manifestazioni e porre in essere ogni altra iniziativa utile alla propaganda della cultura storica.

Art. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale.

La domanda di ammissione deve essere fatta per iscritto su apposito modulo e per i minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la podestà parentale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro nazionale ed integrare il numero entro un anno.

In caso di rigetto della domanda, l'organo competente comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso da ambo le parti. La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee
- Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17
- Votare in assemblea, se iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore
- e il dovere di:
- Rispettare il presente statuto ed il regolamento interno

- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Il comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale).

Art. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

I soci possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

- quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali

- quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione

In attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, il Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività dell'Associazione.

I membri radiati per morosità potranno, previa domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

Art. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

Assemblea degli Associati,

Consiglio Direttivo

Presidente

Vice Presidente

Segretario

Tesoriere

Art. 11

(L'assemblea)

L'Assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, che ne è il legale rappresentante, o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione a da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire con qualsiasi strumento informativo anche telematico o tramite email spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante affisso nella sede dell'associazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. L'assemblea può essere convocata anche in videoconferenza.

I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

E' ordinaria per tutti gli altri casi.

Art. 12

(Compiti dell'assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Art. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. La seconda convocazione può avvenire il giorno successivo dopo la prima.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 15 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

E' composto da un minimo di n. 5 (cinque) ad un massimo di n. 15 (quindici) membri, eletti dall'assemblea tra gli associati. Il numero dei suoi componenti deve essere dispari.

Dura in carica per n. 2 (due) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Le cariche sociali sono assolte a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione
- stabilisce le quote associative
- attua le deliberazioni dell'assemblea
- predispone il bilancio di esercizio e se previsto il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'esercizio
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative

Art. 16 **(Il Presidente e le altre cariche)**

Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso terzi.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo (2 anni), può essere rieletto e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per l'eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione; ha la rappresentanza legale e poteri di firma per aperture conti correnti bancari e postali.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio e non approvate successivamente come variazione dello stesso.

Al Presidente ed al Consiglio Direttivo non è concesso, senza il consenso della maggioranza dei soci espresso in assemblea straordinaria regolarmente convocata, di:

- Alienare il patrimonio dell'Associazione
- Compiere assorbimenti o fusioni con altre associazioni

Il Vicepresidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo (2 anni), può essere rieletto e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per l'eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

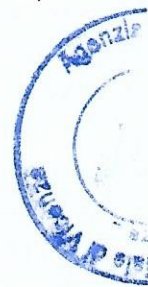
Il Segretario è eletto in seno al Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo (2 anni), può essere rieletto e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per l'eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali alle riunioni, attende alla corrispondenza.

Il Tesoriere è eletto in seno al Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo (2 anni), può essere rieletto e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per l'eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché della riscossione e dei pagamenti da effettuare.

Art. 17 (Libri Sociali)



L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri contabili:

Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo

Il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti i verbali

Il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in cui devono essere trascritti i verbali

Art. 18 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) contributi e quote associative;
- c) donazioni e lasciti, rendite patrimoniali rimborsi da convenzioni, proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS
- d) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- e) ogni altro tipo di entrate ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati "benemeriti".

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea.

I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti dall'assemblea, che ne prende atto e ne verifica l'ammontare.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'assemblea, che delibera sull'utilizzo di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accertati, con beneficio di inventario, dall'assemblea, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 19

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 21

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

E' redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il Bilancio è predisposto dal Tesoriere e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 22

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art.14 del D.Lgs 117/2017.

Art. 23

(Deliberazione delle convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs. 117/201 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente presso la sede dell'associazione.

Art. 24
(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano la loro attività di volontari sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25
(Responsabilità dell'associazione)

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 26
(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 27
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017

Art. 28
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 29
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

Il Presidente Christian Volpiana

